



LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003 n. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/11/2003 n. 14

LEGGE N.27 del 2003 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 3/1987)

1.

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2003 n. 20 (ulteriori modificazioni alla l.r. 3/1987 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali), è così sostituito:

"4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui al comma 5 è effettuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i Consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della Giunta e di un ottavo per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurtato ai sensi del comma 3."

2. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 è abrogato.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 è inserito il seguente comma:

"7 bis. Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei Consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Regione."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 3/1987)

1.

Nel comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/1987, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 20/2003, le parole "fuori dal capoluogo della Regione" sono soppresse.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 30 bis della l.r. 3/1987)

1.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 bis della l.r. 3/1987, come inserito dall'articolo 11 della l.r. 20/2003, è così sostituita:

"d) negli altri casi: 50 per cento."

Articolo 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 ottobre 2003

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2003

___Num:0027

___Boll__Uff__Num:14

___Boll__Uff__Anno:2003